aifos
ASSOCIAZIONE ITALIANA
FORMATORI ED OPERATORI
DELLA SICUREZZA SUL LAVORO

INFN

Il rischio amianto

e il nuovo decreto in attuazione della direttiva UE 2026/2668

06/05/2026

Docente: Dott. Davide Faccini

L'AMIANTO

Cosa è ed i suoi usi in edilizia

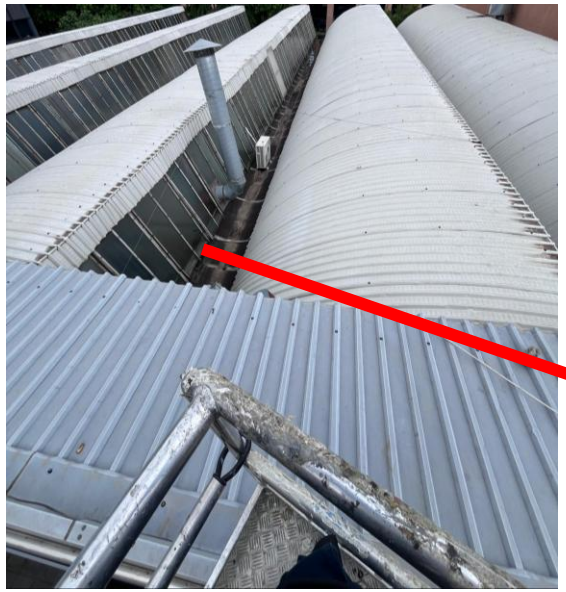

L'AMIANTO

Cosa è ed i suoi usi in edilizia

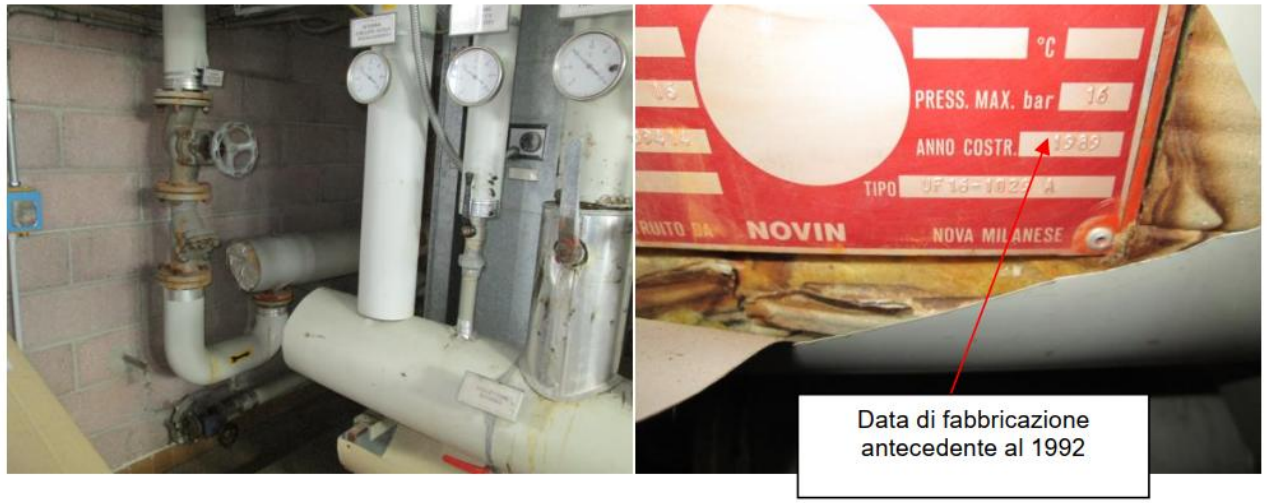

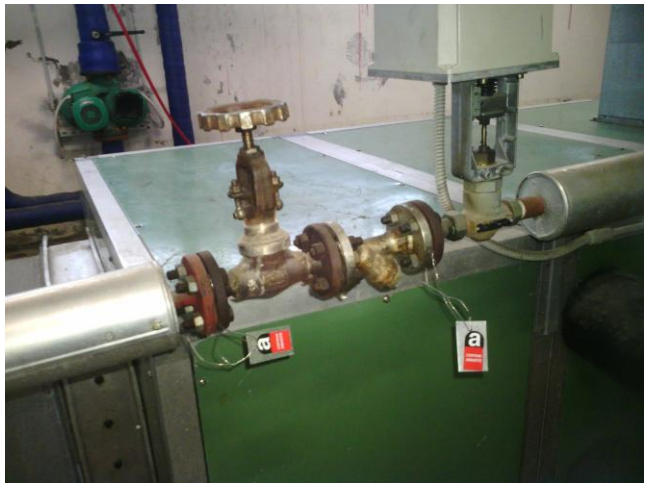

L'AMIANTO

Cosa è ed i suoi usi in edilizia

L'AMIANTO

Cosa è ed i suoi usi in edilizia

L'AMIANTO

Cosa è ed i suoi usi in edilizia

L'AMIANTO

Cosa è ed i suoi usi in edilizia

L'AMIANTO

Come accertare la presenza di amianto

DM 06/09/1994 All.1 – Determinazione dell'amianto in campioni in massa

- ✓ DRX, FTIR → per manufatti sospetti in cui ho una concentrazione di fibre > 1% (10.000 ppm)
- ✓ SEM-EDX → per manufatti sospetti in cui ho una concentrazione di fibre tra 0,01% (1.000 ppm) e 1% (10.000 ppm) o superiori

DM 06/09/1994 All.2 – Determinazione dell'amianto aerodisperso

- ✓ MOCF (Microscopia Elettronica a Contrasto di Fase)
- ✓ SEM (Microscopia Elettronica a Scansione)

L'AMIANTO

La direttiva UE 2023/2668 del 22 novembre 2023

3. La presente direttiva si applica pertanto a **tutte le attività**, ivi compresi i **lavori di costruzione, ristrutturazione e demolizione, la gestione dei rifiuti, l'attività estrattiva e la lotta antincendio,** in cui i lavoratori sono o possono essere esposti alla polvere proveniente dall'amianto o da materiali contenenti amianto durante il lavoro

5. Esposizione passiva

Esposizione secondaria

L'AMIANTO

La direttiva UE 2023/2668 del 22 novembre 2023

2. Per qualsiasi attività che possa presentare un rischio di esposizione alla polvere proveniente dall'amianto o da materiali contenenti amianto, è necessario valutare tale rischio in modo da stabilire la natura e il grado dell'esposizione dei lavoratori alla polvere proveniente dall'amianto o dai materiali contenenti amianto

Direttiva 2009/148

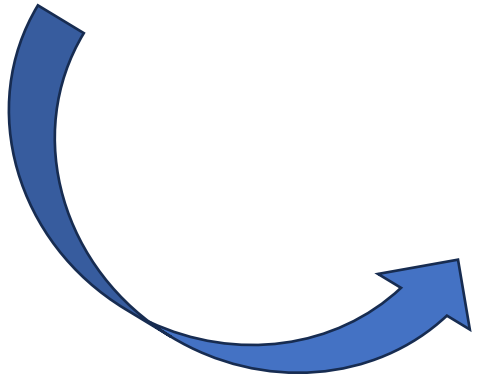

«2. Per qualsiasi attività che possa presentare un rischio di esposizione alla polvere proveniente dall'amianto o da materiali contenenti amianto, tale rischio è valutato in modo da stabilire la natura e il grado dell'esposizione dei lavoratori alla polvere proveniente dall'amianto o da materiali contenenti amianto e dare **priorità alla rimozione** dell'amianto o di materiali contenenti amianto rispetto ad altre forme di manipolazione dell'amianto.»;

Direttiva 2023/2668

L'AMIANTO

La direttiva UE 2023/2668 del 22 novembre 2023

«6. La misurazione delle fibre è effettuata tramite **microscopia elettronica** o qualsiasi metodo alternativo che fornisca risultati equivalenti o più accurati.»;

Direttiva 2023/2668

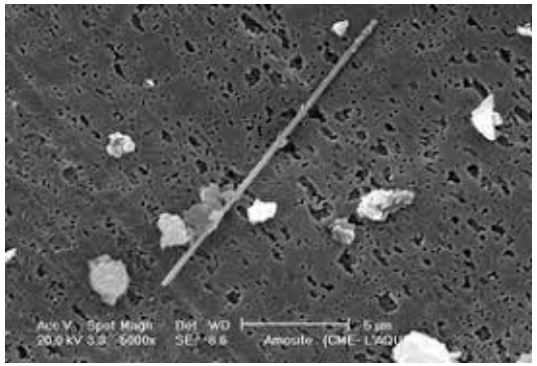

6. Il conteggio delle fibre è effettuato di preferenza tramite microscopio a contrasto di fase (PCM), applicando il metodo raccomandato dall'Organizzazione mondiale della sanità (OMS) nel 1997 (2) o qualsiasi altro metodo che offra risultati equivalenti.

Direttiva 2009/148

L'AMIANTO

La direttiva UE 2023/2668 del 22 novembre 2023

Articolo 8 I datori di lavoro provvedono affinché nessun lavoratore sia esposto a una concentrazione di amianto in sospensione nell'aria superiore a **0,1 fibre per cm³**, misurata in rapporto a una media ponderata nel tempo di riferimento di 8 ore (TWA).

Direttiva 2009/148

Articolo 8

1. Fino al 20 dicembre 2029, i datori di lavoro provvedono affinché nessun lavoratore sia esposto a una concentrazione di amianto in sospensione nell'aria superiore a **0,01 fibre per cm³**, misurata in rapporto a una media ponderata nel tempo (TWA) di 8 ore

Direttiva 2023/2668

Fino al 20/12/2029 in MOCF; A partire dal 21/12/2029 in SEM

L'AMIANTO

La direttiva UE 2023/2668 del 22 novembre 2023

All'articolo 11, il primo comma è sostituito dal seguente:

«**Prima** di intraprendere lavori **di demolizione, di manutenzione o di ristrutturazione** in locali costruiti prima dell'entrata in vigore del divieto degli Stati membri relativo all'amianto, i datori di lavoro adottano ogni misura necessaria volta a *individuare la presenza di materiali a potenziale contenuto di amianto*, in particolare chiedendo informazioni ai proprietari dei locali, ad altri datori di lavoro e ottenendole da altre fonti, compresi i registri pertinenti. Se tali informazioni non sono disponibili, il **datore di lavoro garantisce** l'esame della presenza di materiali contenenti amianto da parte di un **operatore qualificato** conformemente alle leggi e alle prassi nazionali e ottiene il risultato di tale esame prima dell'inizio dei lavori. Il datore di lavoro mette a disposizione di un altro datore di lavoro, su richiesta ed esclusivamente al fine di ottemperare all'obbligo di cui al presente comma, tutte le informazioni ottenute nell'ambito di tale esame.»;

L'AMIANTO

Riassumendo

Art. 248 – Individuazione preventiva dei materiali (prima di demolizioni/manutenzioni/ristrutturazioni)

Il nuovo testo rafforza l'obbligo di individuare la presenza di materiali a potenziale contenuto di amianto prima dell'avvio dei lavori, includendo un passaggio operativo molto netto: per edifici realizzati prima dell'entrata in vigore della L. 257/1992, il datore di lavoro deve **chiedere informazioni ai proprietari**, ad altri datori di lavoro e reperirle anche da registri pertinenti; se non disponibili, deve procedere a un esame mediante operatore qualificato e acquisire l'esito prima dell'inizio lavori.

- ✓ Impatto pratico: in assenza di informazioni "documentali", la norma spinge verso una vera e propria due diligence pre-cantiere, con responsabilità che si consolidano anche sul piano contrattuale (capitolati, PSC/POS, gestione interferenze).

L'AMIANTO

Riassumendo

Art. 248 – Individuazione preventiva dei materiali (prima di demolizioni/manutenzioni/ristrutturazioni)

Il nuovo testo rafforza l'obbligo di individuare la presenza di materiali a potenziale contenuto di amianto prima dell'avvio dei lavori, includendo un passaggio operativo molto netto: per edifici realizzati prima dell'entrata in vigore della L. 257/1992, il datore di lavoro deve **chiedere informazioni ai proprietari**, ad altri datori di lavoro e reperirle anche da registri pertinenti; se non disponibili, deve procedere a un esame mediante **operatore qualificato** e acquisire l'esito prima dell'inizio lavori.

- ✓ Impatto pratico: in assenza di informazioni "documentali", la norma spinge verso una vera e propria due diligence pre-cantiere, con responsabilità che si consolidano anche sul piano contrattuale (capitolati, PSC/POS, gestione interferenze).

L'AMIANTO

Riassumendo

Art. 248 – Individuazione preventiva dei materiali (prima di demolizioni/manutenzioni/ristrutturazioni)

Operatore qualificato:

1. UNI 11903 – Attività non regolamentate: addetto al censimento dei materiali contenenti amianto: requisiti, conoscenze e responsabilità

2. UNI 11870 – Materiali contenenti amianto: criteri e metodi per l'individuazione e il censimento nelle strutture edilizie, nelle macchine e negli impianti

3. UNI/PdR 152.2 "Materiali contenenti amianto – Parte 2: Requisiti di conoscenza, abilità, autonomia e responsabilità del Responsabile del rischio amianto"

L'AMIANTO

Riassumendo

Art. 249 – Valutazione del rischio e "priorità" alla rimozione

Viene inserito il **comma 1-bis**, che esplicita un criterio di policy: per attività che possono presentare rischio di esposizione, la valutazione deve servire a stabilire natura e grado dell'esposizione e a **dare priorità alla rimozione** dell'amianto (o dei MCA) rispetto ad altre forme di manutenzione/bonifica.

Inoltre, cambia in modo sostanziale la logica delle esclusioni: al comma 2, l'intervento delimita l'ambito in cui "non si applicano" alcune disposizioni, restringendo l'esenzione **solo** all'articolo 250 (notifica), mentre prima risultava più ampia.

Impatto pratico: diminuiscono le "scappatoie" interpretative. Quando c'è rischio, la catena degli obblighi tende a restare in piedi (misure, sorveglianza, registro, ecc.), salvo eccezioni puntuali.

L'AMIANTO

Riassumendo

Art. 253 – Misurazioni: campionamenti, rappresentatività e (dal 2029) microscopia elettronica

Il decreto riscrive passaggi chiave sulla misurazione della concentrazione di fibre in aria:

- ✓ misurazioni **a intervalli regolari** durante specifiche fasi operative;
- ✓ campionamento **personale sul lavoratore** ed eventualmente, ad integrazione, **ambientale** nell'aria confinata;
- ✓ risultati riportati nel **DVR**.

Soprattutto, introduce una transizione metodologica esplicita:

dal 21 dicembre 2029: misurazione tramite **microscopia elettronica** (o metodo alternativo equivalente o più accurato), considerando anche fibre **< 0,2 micrometri**, con successivo decreto Salute/Lavoro per definire metodi di campionamento e conteggio. Questa traiettoria è coerente con l'impostazione europea, che evidenzia come l'elettronica consenta di contare fibre più sottili rispetto ai metodi tradizionali.

L'AMIANTO

Riassumendo

Art. 254 – Valore limite e regime transitorio fino al 2029
Il valore limite viene ancorato a una logica "a due tempi":

- ✓ **fino al 20 dicembre 2029**: il datore di lavoro deve garantire che nessun lavoratore sia esposto oltre **0,01 fibre/cm³** (TWA 8 ore);
- ✓ **dal 21 dicembre 2029**: resta **0,01 fibre/cm³**, ma "conformemente" al nuovo assetto di misurazione di cui all'art. 253, comma 6-bis (microscopia elettronica o equivalente).

Il comma 2 viene rafforzato sul piano procedurale: se il limite è superato **o** se emergono **materiali contenenti amianto non identificati prima dei lavori** in modo da generare polvere, i lavori **cessano immediatamente** e riprendono solo con misure adeguate, individuando cause e rimedi.

Nota di sistema (UE): la Direttiva (UE) 2023/2668 prevede, dal 21 dicembre 2029, un impianto di limiti che include anche l'opzione **0,002 fibre/cm³** come TWA 8 ore (in alternativa a 0,01 con specifiche condizioni di misurazione). Il recepimento italiano, nel testo come pubblicato, consolida la soglia **0,01** e collega la fase post-2029 al metodo elettronico.

L'AMIANTO

Riassumendo

Art. 255 – Misure igieniche e contenimento dispersione (con specifica sul confinamento)

Viene puntualizzato che, per i lavori in confinamento, l'area confinata deve essere **a tenuta d'aria** e **ventilata mediante estrazione meccanica**.

Impatto pratico: la norma rende meno difendibili confinamenti "di facciata" senza reale tenuta e without adeguata depressione/estrazione.

L'AMIANTO

Riassumendo

Art. 256 – Piano di lavoro e verifica prima della ripresa delle attività

Il decreto integra la logica della "verifica di assenza di rischi" prima della ripresa di altre attività, prevedendo che tale verifica possa avvenire **anche attraverso misurazione ambientale nel luogo confinato di lavoro**.

Impatto pratico: la "riconsegna" dell'area non è più trattabile come atto meramente dichiarativo: cresce il peso del riscontro tecnico misurabile nei contesti confinati.

L'AMIANTO

Riassumendo

Art. 258 – Formazione: DPI respiratori, addestramento "su misura" e tecnologie di contenimento

Tre innesti concreti:

- ✓ Aggiornamento dei contenuti formativi sui DPI, con attenzione a **scelta, limiti e corretta utilizzazione**, soprattutto per le vie respiratorie;
- ✓ obbligo che la formazione sia **adattata** alle caratteristiche della mansione e ai metodi di lavoro specifici;
- ✓ per demolizione/rimozione: ulteriore formazione su **attrezzature tecnologiche e macchine** per contenere emissione e dispersione di fibre.

UNI 11719:2025: criteri di scelta, addestramento e Fit Test APVR

L'AMIANTO

Riassumendo

Art. 259 – Sorveglianza sanitaria: periodicità e idoneità all'uso di respiratori

La sorveglianza sanitaria viene esplicitata per lavoratori esposti alla polvere da **manipolazione attiva** di amianto/MCA:

- ✓ prima dell'adibizione e periodicamente almeno **una volta ogni tre anni** (o periodicità del medico competente);
- ✓ finalizzata anche a verificare la possibilità di **indossare dispositivi di protezione respiratoria** durante il lavoro;
- ✓ prevista visita medica alla cessazione del rapporto, con indicazioni su prescrizioni e opportunità di ulteriori accertamenti.

L'AMIANTO

Riassumendo

Art. 260 – Registro esposti: invio anche a INAIL

Il datore di lavoro iscrive i lavoratori nel registro (art. 243) e ne invia copia a organi di vigilanza e INAIL. Viene sostituito anche il vecchio riferimento a ISPESL con INAIL.

Art. 261 – Patologie da amianto e nuovo Allegato XLIII-ter

L'articolo 261 viene sostituito: per i casi di malattia professionale correlati all'amianto con diagnosi di patologie di cui al nuovo Allegato XLIII-ter, si applicano le disposizioni dell'art. 244, comma 3.

Contestualmente, viene inserito l'Allegato XLIII-ter (Allegato A del D.Lgs. 213/2025).

Impatto pratico: maggiore tipizzazione dell'universo delle patologie "rilevanti" e connessione più diretta con il sistema degli obblighi informativi/gestionali collegati alle malattie professionali.